

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Numero della delibera</b> |   |
| <b>Data della delibera</b>   |   |
| <b>Oggetto</b>               | Collaborazione professionale  |
| <b>Contenuto</b>             | Attivazione n. 6 incarichi di lavoro autonomo per necessità sanitarie ed assistenziali conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dipartimento</b>                  | DIPARTIMENTO RISORSE UMANE          |
| <b>Direttore Dipartimento</b>        | TOGNINI ARIANNA                     |
| <b>Struttura</b>                     | SOS ASSUNZIONI E RAPPORTI CON ESTAR |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | OCCHIOLINI GINEVRA                  |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | OCCHIOLINI GINEVRA                  |

| Spesa prevista | Conto Economico                            | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 46.080         | prestazioni sanitarie lavoro autonomo (FT) | 3B021509     | 2022          |

| Allegati Atto  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| Allegato   | N.Pagine allegato | Oggetto Allegato |
| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |                   |                  |
| Allegato   | N° pag.           | Oggetto          |
|  |                   |                  |

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Tenuto conto** che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto:**

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13;
- Il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 sopra citato;
- il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”;
- la legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, in relazione all'emergenza COVID-19;
- il DPCM 26 aprile 2020: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19);
- il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e del D.L. 16 maggio 2020, n.33;
- il DPCM 11 giugno 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14.07.2020*”;
- il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;
- il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31.07.2020 al 15.10.2020, delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del DPCM 14 luglio 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14.07.2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020*”;
- il DL n. 125 del 7 ottobre 2020 con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 30.04.2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 con la quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 31.07.2021;
- il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;
- il D.L. n. 105/2021 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021;
- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

**Richiamato** l'art. 1 comma 1 del sopra citato Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”, che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, prevede la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, di procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e s.m. e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e s.m., nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Regione Toscana n. 108 del 13.11.2020 con oggetto: “COVID 19 – Quadro regolatorio sulle diverse tipologie di reclutamento di personale per le Aziende ed Enti del SSR della Toscana” che prevede, durante il periodo di vigenza dell'ordinanza, la possibilità di partecipare alle procedure di reclutamento per il conferimento di incarichi Libero Professionali anche per gli specializzandi dal terzo anno di iscrizione.

**Richiamato**, altresì, il comma 6 dell'art. 1 del citato D.L. n. 14/2020, poi recepito con legge n. 27 del 24/04/2020 che consente al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di conferire incarichi di lavoro autonomo entro il termine dello stato di emergenza a personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore;

**Preso atto** del disposto normativo della legge 24.04.2020, n. 27, “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*” che nella fattispecie cita quanto segue:

Art. 1 – comma 2: i decreti – legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020 n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti – legge;

Art. 2 – bis – lettera a): è possibile procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

**Vista** la richiesta della Direzione Sanitaria di attivare n. 6 incarichi libero professionali fino al 31.03.2022 per il potenziamento del personale medico in relazione alla emergenza Covid-19 per il Dipartimento delle Specialistiche Mediche; e che, per detti incarichi sono previste prestazioni per un massimo di 120 ore mensili, con un compenso lordo mensile di euro 3.840,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;

**Ritenuto** pertanto opportuno, stante il perdurare dello stato di emergenza, attivare i suddetti incarichi dalla data di inizio attività fino al 31.03.2022 al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19;

**Dato atto** che l'individuazione dei collaboratori libero professionali di cui sopra avverrà attivando la seguente procedura semplificata:

- esame delle istanze pervenute ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità a seguito della raccolta delle disponibilità rese da personale medico specializzato o specializzando di cui all'emissione di avviso pubblico per incarichi di lavoro autonomo volto ad acquisire le manifestazioni di interesse ad attività assistenziale connessa alla emergenza COVID-19;
- trasmissione delle domande al Direttore del Dipartimento e ai Direttori delle Strutture complesse interessate che dovranno valutare l'idoneità dei candidati nonché procedere all'individuazione del collaboratore libero professionale per lo svolgimento delle attività richieste; qualora il numero delle istanze sia inferiore o pari al numero degli incarichi da conferire, non sarà necessario procedere ad una valutazione comparativa;

**Dato atto** che il costo derivante dall'attivazione dei suddetti incarichi di lavoro autonomo è stimato in euro 46.080,00 da imputare al C.E. 3B 02 15 09 "Prestazioni sanitarie lavoro autonomo (FT)" - Bilancio Esercizio 2022 e che essendo direttamente imputabile ad attività connesse all'emergenza Covid 19 è escluso, come da note della Regione Toscana prot. n. 05005231 del 30.12.2021 e n. 4003 del 05.01.2022, dalla determinazione del limite di spesa di personale indicato per l'esercizio 2022. Il personale reclutato

per emergenza Covid è inserito nell'applicativo di gestione del personale con dizione generale "assunzione Covid", in modo da garantire la tracciabilità dei "costi Covid";

**Di dare atto** che il costo di cui sopra è calcolato sulla base dell'importo da corrispondere ai professionisti per prestazioni quantificate in un massimo di 120 ore mensili, corrispondente all'importo di euro 3.840,00 mensili, spesa comprensiva di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla vigente normativa;

**Richiamati** gli artt. 2222 e seguenti del Codice civile che disciplinano i rapporti di collaborazione professionale;

**Ricordato** che il Direttore SOSD Assunzioni e rapporti con ESTAR è delegato alla sottoscrizione dei necessari contratti di lavoro per il personale;

**Preso atto** che il Direttore della SOSD Assunzioni e Rapporti con Estar nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Ginevra Occhiolini.

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore della SOSD Assunzioni e Rapporti con Estar;

**Rilevato** che è necessario provvedere con urgenza al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 per il potenziamento del personale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di autorizzare l'attivazione di n. 6 incarichi libero professionali fino al 31.03.2022 per il potenziamento del personale medico in relazione alla emergenza Covid-19 per il Dipartimento delle Specialistiche Mediche, dalla data di inizio attività fino al perdurare dello stato di emergenza attualmente stabilito nel 31.03.2022;
2. di procedere all'espletamento di procedura semplificata per l'individuazione dei professionisti da destinare al Dipartimento delle Specialistiche Mediche, come segue:
  - esame delle istanze pervenute ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità a seguito della raccolta delle disponibilità rese da personale medico specializzato o specializzando di cui all'emissione di avviso pubblico per incarichi di lavoro autonomo volto ad acquisire le manifestazioni di interesse ad attività assistenziale connessa alla emergenza COVID-19;

- trasmissione delle domande al Direttore del Dipartimenti e ai Direttori delle Strutture complesse interessate che dovranno valutare l'idoneità dei candidati nonché procedere all'individuazione del collaboratore libero professionale per lo svolgimento delle attività richieste; qualora il numero delle istanze sia inferiore o pari al numero degli incarichi da conferire, non sarà necessario procedere ad una valutazione comparativa;
  
- 3. di dare atto che il costo derivante dall'attivazione dei suddetti incarichi di lavoro autonomo è stimato in euro 46.080,00 da imputare al C.E. 3B 02 15 09 "Prestazioni sanitarie lavoro autonomo (FT)" - Bilancio Esercizio 2022 e che essendo direttamente imputabile ad attività connesse all'emergenza Covid 19 è escluso, come da note della Regione Toscana prot. n. 05005231 del 30.12.2021 e n. 4003 del 05.01.2022, dalla determinazione del limite di spesa di personale indicato per l'esercizio 2022. Il personale reclutato per emergenza Covid è inserito nell'applicativo di gestione del personale con dizione generale "assunzione Covid", in modo da garantire la tracciabilità dei "costi Covid"
  
- 4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della Legge L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
  
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
  
- 6. di pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dall'art. 42 comma 2, della Legge L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**